

ASSOCIAZIONE TEATRALE EL TENDON

Via San Biagio, 18

33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)

C.F.: 94060490300 – P.IVA: 02297410306

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI per l'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 E CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE RICHIESTE DALL'UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE CON PEC DEL 31.08.2023

Il giorno 07.09.2023 alle ore 20,30 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Corno di Rosazzo, Via San Biagio n.18 a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito ai soci, l'assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE TEATRALE EL TENDON di Corno di Rosazzo Sono presenti i seguenti soci:

Luigino Zucco, Presidente

Manuela Grattoni, Segretaria

Marco Zamò, Direttore Artistico

BALDINI SERENA, BIDESE GIANCARLO, BUTUSSI ELSA, GASPARUTTI LUCINA,
MAURO GIANLUCA, ORSARIA SANDRA, TEDESCHI MARIA, TISSOT
CLAUDINE, ZANUTTINI MARINELLA, ZURCO DUILIO, MURADOR PIA

Il foglio con le firme dei soci presenti all'assemblea rimane agli atti dell'associazione.

Assume la Presidenza il signor Luigino Zucco e, constatata la presenza del numero di soci necessario a deliberare in seconda convocazione, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- 1) approvazione nuovo statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore” con le integrazioni e le modifiche richieste dall'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con PEC del 31.08.2023
- 2) Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario verbalizzante la signora Manuela Grattoni. Il Presidente, coadiuvato dal consulente fiscale Marco Zamò, illustra le motivazioni per le quali si rende necessaria l'approvazione di un nuovo statuto sociale, presupposto necessario per la trasformazione dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale (APS) e per l'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che tiene conto delle integrazioni e modifiche richieste dall'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con Pec del 31.08.2023. Rispetto allo statuto approvato dall'assemblea dei soci in data 21.06.2023 sono stati apportati una integrazione (lettera k) all'art.2, una modifica all'art.10 (rimossa l'ipotesi della cooptazione in caso di sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo decaduti per dimissioni o altre cause) e l'allineamento tra l'art.8 e l'art. 28 nella parte che prevede i quorum costitutivi e le maggioranze necessarie per deliberare in prima ed in seconda convocazione nelle assemblee straordinarie dei soci. Il Presidente dà poi lettura di tutti gli articoli che compongono il nuovo statuto così come integrato e modificato.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto letto dal Presidente.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo statuto.

Non avendo nessuno dei presenti preso la parola sul punto n. 2 dell'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 22,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di sottoscrivere il presente atto e lo statuto allegato.

Corno di Rosazzo, 07.09.2023

Il Segretario

Il Presidente

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 15/09/2023
Al N° 268 SEZIONE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 15/09/2023

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

* firma in delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca



STATUTO ASSOCIAZIONE TEATRALE EL TENDON APS

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci avvenuta in data 07.09.2023, il cui verbale di pari data è conservato tra gli atti dell'associazione. Alla data del presente statuto risulta presidente pro tempore e legale rappresentante dell'associazione teatrale El Tendon il sig. Zucco Luigino, nato il 18.09.1960 a Cividale del Friuli (UD), cod.fisc.: ZCCLGN60P18C758U.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

L'associazione teatrale El Tendon è, dalla data del presente statuto, costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art.35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (di seguito CTS); la nuova denominazione è la seguente: "Associazione Teatrale El Tendon APS", di seguito detta Associazione; la sede legale rimane a Corno di Rosazzo in via San Biagio n.18.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie – operative o amministrative – e sezioni locali.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. Non persegue fini di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, attraverso ogni espressione avente contenuti educativi e di interesse sociale nei campi del teatro, della poesia, della danza e della musica dal vivo.

In particolare l'Associazione svolge una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, art. 5, del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione si propone di:

- a) allestire, rappresentare e distribuire spettacoli teatrali;
- b) favorire la crescita culturale dei soci attraverso l'approfondimento, la divulgazione, lo studio, la ricerca e la sperimentazione in campo teatrale;
- c) partecipare a/organizzare concorsi, rassegne, festival e manifestazioni teatrali ed artistiche e culturali in generale a carattere internazionale, nazionale e locale;
- d) partecipare a/organizzare laboratori e corsi teatrali al fine di offrire ai soci varie opportunità di carattere didattico e/o formativo;

- e) valorizzare e divulgare le tradizioni popolari nazionali, regionali e locali ed il patrimonio culturale, artistico, storico e linguistico nazionale e locale attraverso un'attività basata su spettacoli teatrali, su spettacoli di arti e generi vari e su manifestazioni allegoriche e folkloristiche;
- f) valorizzare, attraverso l'attività teatrale, la cultura, il folklore, le tradizioni popolari e la lingua friulani;
- g) curare, anche con l'intervento di terze persone non socie, la raccolta, la catalogazione e la traduzione di testi teatrali;
- h) attivare un'azione di sensibilizzazione, rivolta ai propri aderenti e alla comunità locale, nei riguardi della cultura teatrale a tutti i livelli;
- i) incrementare e divulgare gli spettacoli e la cultura musicali attraverso attività e manifestazioni musicali;
- j) realizzare prodotti audiovisivi e iniziative di carattere multimediale;
- k) promuovere ed organizzare attività culturali anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo affidati all'Associazione, tramite convenzione, da privati, da pubbliche amministrazioni e da aziende individuali e società di ogni genere;
- l) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente collegata alle finalità sociali dell'Associazione compresa la partecipazione in altre associazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali.

L'Associazione, per un migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi o che hanno finalità analoghe o affini e può, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accensione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto di immobili, di attrezzature e di impianti ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività sociale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
2. inoltrare richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche;
3. amministrare e gestire, con possibilità di concederli in affitto o in comodato d'uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;
4. partecipare nella e/o favorire la costituzione di enti, istituzioni, associazioni e organismi in genere, le cui finalità ed iniziative siano collegate agli scopi dell'Associazione;
5. sviluppare rapporti e collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e per anziani, enti privati e fondazioni, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei propri fini sociali;
6. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;
7. avvalersi, per raggiungere i propri scopi, delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto, anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da persone fisiche esterne o interne all'Associazione, limitatamente all'intento di assicurare il regolare funzionamento delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o qualificare e specializzare le proprie attività;

8. stipulare convenzioni con agenzie di spettacolo, associazioni di settore, società di service audio/luci, ditte di noleggio mezzi di trasporto, ecc... a supporto delle attività proprie, onde offrire opportunità e facilitazioni per l'espletamento delle attività teatrali, musicali, artistiche e culturali in generale, organizzate e/o proposte dall'Associazione;
9. accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
10. esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell'Associazione;
11. favorire ed incentivare momenti di ritrovo attraverso l'ascolto di musica, la presentazione di libri, l'organizzazione di convegni, di serate di cinema, di mostre di quadri, di mostre fotografiche, ecc..
12. organizzare viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli associati e dei loro familiari;
13. svolgere, in via sussidiaria, attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati propri o di altre associazioni portanti la stessa tessera;
14. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. In particolare queste attività sono considerate secondarie se i loro proventi non superano uno dei seguenti parametri: 30% delle entrate complessive; 66% dei costi complessivi. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. Se nel corso dell'anno viene superato uno dei due suddetti parametri la norma concede la possibilità di rientrare nelle percentuali entro la fine dell'anno successivo.

TITOLO II

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette persone fisiche o tre APS).

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) tutti coloro - persone fisiche, associazioni senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore - che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano al Consiglio Direttivo dell'Associazione richiesta scritta - su apposito modulo consegnato dall'Associazione - ove vanno riportati i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. E' prevista l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o di altre Associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS già socie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa, se prevista, ed al rilascio della tessera sociale, se prevista.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e le stesse parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto il diritto di voto in assemblea.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ove previste, e dei contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega nelle Assemblee, in particolare in quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello statuto e/o dei regolamenti e per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione (elettorato attivo), la cui totalità dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate e le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati (art. 26 comma 2 del CTS), persone tutte che devono risultare iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi;
- c) candidarsi, purché maggiorenni, a ricoprire la carica di Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione (elettorato passivo), se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) utilizzare le strutture delle quali l'Associazione è proprietaria o sulle quali vanta un diritto d'uso (locazione, comodato, usufrutto, ecc.) ove è svolta l'attività sociale;
- h) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- i) concorrere alla formazione dei programmi delle attività e alla loro approvazione;
- j) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- k) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- l) esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci, libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, ecc.) previa richiesta scritta da inviare anche via e-mail, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare l'accesso ai predetti libri può avvenire presso la sede dell'Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione amministrativa e sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione o di indebito utilizzo di fatti e circostanze appresi durante la fase di controllo.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali, se previste, i corrispettivi specifici e i contributi straordinari determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- e) dimissioni volontarie, comunicabili dal socio in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata o PEC da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- f) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- g) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti giuridici;
- h) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- i) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- j) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea;
- k) scioglimento dell'Associazione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari, sia continuativi che occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale nelle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche.

E' fatto obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività a favore dell'Associazione.

Art. 6 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario e Tesoriere
- f) il Direttore Artistico

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- g) l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- h) il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, consegnata a mano, o tramite fax, e-mail, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti e/o rappresentati. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti e/o dei rappresentati; in caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno 2/3 più uno degli associati e sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti e/o rappresentati. Nel caso di seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 più uno degli associati e sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti e/o rappresentati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- 2) approva i bilanci o i rendiconti consuntivo e preventivo deliberando, con riferimento ai bilanci o ai rendiconti consuntivi, sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e sulle modalità di copertura degli eventuali disavanzi;
- 3) provvede, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, alla nomina del Consiglio Direttivo attraverso il voto di preferenza a favore dei soci candidati consiglieri;
- 4) dispone, al verificarsi di determinate situazioni, la revoca dei Consiglieri, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Direttore Artistico;
- 5) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 6) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera sull'esclusione degli associati;
- 9) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti interni;
- 10) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- 11) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- 12) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione che abbia attinenza con l'attività dell'Associazione;
- 13) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche dello statuto e sull'adozione di un nuovo statuto;
- 2) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
- 3) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25 seguente, e la nomina di uno o più liquidatori, determinando anche il loro compenso.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Direttore Artistico.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decedano dall'incarico, il Consiglio ha facoltà di procedere all'integrazione dello stesso o degli stessi fino al limite statutario, nominando per subentro il primo o i primi candidati soci non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea nella quale viene deliberata l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In ogni caso le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità, nel voto segreto, - se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo - la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci;
- c) elegge, nella prima seduta dopo che si è formato il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente con funzioni vicarie ed il Segretario con funzioni di Tesoriere;
- d) nomina il Direttore Artistico dell'Associazione e ne dispone, al verificarsi di determinate cause e a determinate condizioni, la revoca;
- e) dispone, al verificarsi di determinate situazioni, la revoca dei Consiglieri, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- f) formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e relaziona in merito all'Assemblea dei soci;
- g) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- h) dà esecuzione alle delibere approvate dall'Assemblea dei soci;

- i) redige il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS - accompagnato dalla relazione del Presidente - da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- j) redige il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- k) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- l) assicura un corretto uso delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di cui l'Associazione si avvale per l'esercizio delle proprie attività;
- m) decide l'importo delle quote associative annuali e dei corrispettivi specifici per le attività, le iniziative ed i servizi in generale organizzati e proposti dall'Associazione a favore dei soci;
- n) individua le attività diverse di cui all'art.6 del CTS - e successive modifiche ed integrazioni - esperibili dall'Associazione;
- o) provvede attraverso la segreteria alla compilazione e all'invio ad enti pubblici e privati, società commerciali e imprese individuali delle domande di contributo;
- p) redige eventuali Regolamenti interni da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- q) definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- r) nomina i responsabili di eventuali sezioni interne;
- s) fissa la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- t) delibera circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché riguardo agli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- u) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano all'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- v) cura i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- w) incarica persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine, determinando, eventualmente, il relativo trattamento economico;
- x) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- y) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse nell'interesse dell'Associazione;
- z) decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio.
- aa) delibera sull'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione in ambito comunale.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 3 (tre) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi istituzionali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- b) coordina l'attività del Consiglio Direttivo
- c) rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal Consiglio Direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- e) sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell'Associazione;
- f) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;
- g) stipula e sottoscrive gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;
- h) partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- i) promuove e sostiene tutti gli atti e tutte le manifestazioni che tornano a vantaggio dell'Associazione;
- j) è responsabile in solido con il Consiglio Direttivo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che firma in rappresentanza dell'Associazione;

- k) ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il Consiglio Direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal Consiglio stesso alla prima occasione utile.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. La firma del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario sono disgiunte per le operazioni di ordinaria amministrazione. La firma del Presidente e del Vice Presidente sono congiunte per le operazioni di straordinaria amministrazione ad eccezione dei casi in cui, per determinati affari, Il Consiglio Direttivo abbia attribuito con delibera al solo Presidente il potere di straordinaria amministrazione.

Art.14 – Vice Presidente

Al Vice Presidente sono riservati tutti i poteri del Presidente se quest'ultimo viene a mancare o è impedito nell'esercizio della sua funzione. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e può da quest'ultimo venir delegato per l'espletamento di specifici incarichi e funzioni.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Egli cura il disbrigo degli affari ordinari ed in genere ogni compito a lui affidato dal Consiglio, dal quale riceve le direttive. Partecipa alle sedute dello stesso Consiglio ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario:

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e si occupa della tenuta e dell'aggiornamento del libro soci e del libro volontari;
- cura la corrispondenza dell'Associazione coadiuvato dal Presidente;
- si occupa di ogni adempimento di carattere amministrativo dell'Associazione;
- collabora nelle singole attività con i componenti del Consiglio Direttivo e con il Direttore Artistico, se facente parte degli organi sociali;
- e in qualità di Tesoriere:
- gestisce, qualora il servizio non sia svolto da terzi esterni all'Associazione, la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, conservando diligentemente tutta la documentazione contabile e verifica che ogni singolo movimento sia accompagnato da una pezza giustificativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; - -
- presenta al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, gli estratti dei movimenti di cassa e di banca debitamente aggiornati;
- predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre prima alla formale approvazione del Consiglio Direttivo e poi alla formale approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Art. 16 – Direttore Artistico

Il Direttore Artistico ha il compito di curare, coordinare, organizzare spettacoli teatrali, rassegne, laboratori ed ogni altra attività legata alle finalità dell'associazione; inoltre definisce le linee programmatiche ed i progetti artistico-culturali individuando le caratteristiche, le tematiche e le persone idonee allo svolgimento dei suddetti progetti. Il Direttore Artistico opera in sinergia con il Consiglio Direttivo pur rimanendo estraneo alla conduzione amministrativa dell'Associazione. Avendo i requisiti e su formale incarico da parte del Consiglio Direttivo il Direttore Artistico può assumere anche la funzione di regista della compagnia teatrale.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione, il giudizio sul bilancio d'esercizio ovvero sul rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti adottati.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Dimissioni

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e non ha diritto al rimborso delle quote associative e/o suppletive versate all'inizio dell'anno in cui chiede le dimissioni. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote sociali versate degli associati;
- dai corrispettivi specifici a fronte delle iniziative, delle attività e dei servizi in generale, tutti connessi con l'attività istituzionale, organizzati e proposti dall'Associazione a favore degli associati (allestimenti spettacoli, corsi, laboratori, incontri formativi e informativi, ecc.);
- da contributi dello stato, delle regioni, dei comuni e degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti collegati ai fini statutarî;
- dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell'Unione Europea;
- da rimborsi e contributi degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, celebrazioni, ricorrenze e sottoscrizioni, anche a premi (cd. raccolte fondi). L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di

raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale e connesse con l'attività istituzionale;
- da entrate per la vendita di biglietti di ingresso Siae o per offerte di denaro libere in occasione di attività dell'Associazione aperte al pubblico;
- dai beni strumentali acquistati dall'Associazione;
- dalle rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la stipula con terzi di contratti di natura commerciale, come ad esempio contratti di sponsorizzazione e di abbinamento pubblicitario.

L'ammontare delle entrate previste ai primi due punti più sopra sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

I fondi liquidi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso dell'associato o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

Art. 21 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 23 - Incremento e salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati, destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio potrebbe subire adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento contemplato dalla normativa applicabile.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. del C.C.

Art. 24 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché per determinare l'entità delle quote associative, ove previste, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione diretta ai sensi dell' art. 15 comma 3 del CTS, mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Art. 26 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere e pubblicare nel proprio sito internet, se esistente, il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet se esistente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo sia continuativo che occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria. In prima convocazione è necessario che siano presenti e/o rappresentati almeno 2/3 più uno degli associati e per approvare le modifiche sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 più uno degli associati e per approvare le modifiche sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti e /o rappresentati.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Art. 29 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nell'ipotesi in cui l'Associazione fosse ivi iscritta, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 30 - Clausola di mediazione

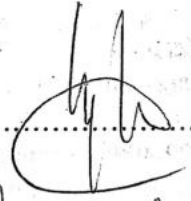
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia ove ha sede l'Associazione.

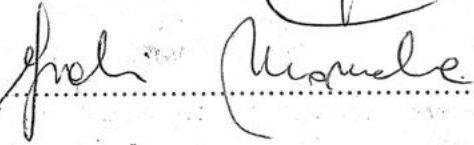
Art. 31 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e dal Codice Civile.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Corno di Rosazzo, 07.09.2023

Il Presidente Zucco Luigino.....

Il Segretario Grattoni Manuela.....

Firmato digitalmente da:
ZUCCO LUIGINO
Data: 26/09/2023 21:42:18